

Art.2 - Rinnovo dell'affiliazione - Quote di affiliazione

1. L'anno federale corrisponde all'anno solare: ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. I Soggetti affiliati, entro il 15 gennaio, dovranno confermare alla F.I.C. l'accettazione del rinnovo automatico dell'affiliazione e del tesseramento (artt.5 e 22 dello Statuto Federale) con il versamento delle quote di competenza.
3. A tal fine le Associazioni Sportive, le Società e le Polisportive già affiliate devono confermare la riaffiliazione automatica secondo le procedure informatiche on-line e cartacee previste, corredata dei documenti indicati al precedente articolo sub lettere b), c), d).
4. I moduli, forniti dalla F.I.C. e scaricabili dal sito internet federale, dovranno essere firmati, esclusivamente e personalmente, dal Presidente del soggetto con firma chiara e leggibile ed in modo da consentire l'eventuale controllo in sede di Verifica dei Poteri assembleari.

Art. 2 Rinnovo dell'affiliazione –Quote di affiliazione.

1. **L'anno federale di affiliazione e tesseramento ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno solare successivo e corrisponde alla stagione agonistica.**
2. **I soggetti già affiliati al 31 ottobre, salvo quanto previsto dall'art.5 comma 1° dello Statuto in ordine alla cessazione, ai fini dell'automatica riaffiliazione a partire dal 1 novembre e fino al 15 gennaio dovranno inviare in Federazione il modello TA/01 ,modulo verde, in originale,firmato esclusivamente in modo chiaro e leggibile dal Presidente ,legale rappresentante dell'affiliato (art.5 e 22 Statuto Federale) accompagnato dell'elenco dei dirigenti art.1 comma b.**
3. **I soggetti affiliati, solo successivamente al ricevimento in Federazione del modello di rinnovo TA/01 saranno autorizzati a procedere al tesseramento on line per la stagione agonistica successiva.**
4. **Il pagamento delle quote di affiliazione e del tesseramento per la stagione agonistica successiva sarà regolamentato bilanciando gli eventuali rimborsi spettanti con la quota di affiliazione e l'anticipo delle quote di tesseramento dovute così come deliberato in occasione della Assemblea Elettiva di Tirrenia del Gennaio 2005, e darà luogo a seconda dei casi ad un conguaglio positivo a favore dell'Affiliato o negativo a favore della FIC .In questo secondo caso il sistema informatico per il tesseramento on line verrà autorizzato solo dopo il ricevimento del pagamento dovuto.**

5. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
6. Le quote di affiliazione e riaffiliazione, deliberate dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale, dovranno essere corrisposte entro il 15 gennaio e comunque almeno 15 (art.5 dello Statuto federale) giorni prima della data di svolgimento delle Assemblee.
7. In caso di mancata delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, dovranno essere versate le quote in vigore per l'anno precedente.

...omissis...

Art.10 - Tesserati.

...omissis...

2. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in cui la tessera è stata rilasciata e mantiene la sua efficacia fino al 15 gennaio dell'anno seguente, termine entro il quale deve essere rinnovato.

Art.11 - Tesseramento atleti

1. Il tesseramento degli atleti, effettuato con le modalità indicate al precedente art. 10 e dell'art.11 dello Statuto, è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) è fatto divieto tassativo del duplice tesseramento;
 - b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento;
 - c) l'atleta è vincolato al soggetto affiliato che lo ha tesserato per non più di un anno e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di tesseramento, a norma dell'art. 10, fatti salvi i seguenti casi:

6. Tutte le variazioni a quanto previsto all'art.1 comma 4 dovranno essere tempestivamente comunicate alla FIC, pena la decadenza della affiliazione.

7. L'affiliato per poter partecipare con diritto di voto alle Assemblee, dovrà essere in regola con le quote di riaffiliazione e tesseramento ed aver provveduto al rinnovo almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.
8. In caso di mancata delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, dovranno essere versate le **stesse** quote in vigore per ~~l'anno precedente~~ **per la stagione agonistica precedente.**

Art.10 Tesserati

2. La validità del tesseramento scade il 31 **ottobre della stagione agonistica** dell'anno in cui la tessera è stata rilasciata e mantiene la sua efficacia fino al 15 gennaio dell'anno seguente, termine entro il quale deve essere rinnovato.

Art.11 Tesseramento atleti

1. Il tesseramento degli atleti, effettuato con le modalità indicate al precedente art. 10 e dell'art.11 dello Statuto, è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) è fatto divieto tassativo del duplice tesseramento **sia in Italia che all'estero;**
 - b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento;
 - c) l'atleta è vincolato al soggetto affiliato che lo ha tesserato per non più di un anno e comunque non oltre il 31 **ottobre della stagione agonistica** dell'anno di tesseramento, a norma dell'art. 10, fatti

- 1) il tesserato atleta che non intende continuare a far parte del soggetto affiliato deve rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata a.r. o a mano entro il 31 dicembre dandone contestualmente, a pena di nullità, comunicazione scritta con raccomandata a.r. alla Segreteria federale
 - 2) il passaggio nel corso dell'anno di un tesserato atleta da un soggetto ad un altro è consentito una sola volta entro e non oltre il 31 maggio, previo rilascio del nulla osta da parte del soggetto di appartenenza
2. Inoltre, al di fuori dei termini previsti ai punti 1 e 2, su delibera del Consiglio Federale, potranno essere concessi passaggi di società:
- 3) per cambi di residenza, dell'atleta, al di fuori della Provincia per:
 - a. motivi di studio e/o lavoro
 - b. trasferimento della famiglia
 - 4) per altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'atleta che ne impediscono la permanenza nella società di appartenenza
3. Per i casi previsti ai punti 3) e 4) le domande dovranno essere supportate da adeguata documentazione (certificazioni, relazioni, ecc.)

salvi i seguenti casi:

- 1) il tesserato atleta che non intende continuare a far parte del soggetto affiliato deve rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata a.r. o a mano **spedita** entro il 31 **ottobre** dandone contestualmente, a pena di nullità, comunicazione scritta con raccomandata a.r. alla Segreteria federale
- 2) il passaggio nel corso dell'anno di un tesserato atleta da un soggetto ad un altro è consentito una sola volta entro e non oltre il 15 marzo, previo rilascio del nulla osta da parte del soggetto di appartenenza. L'atleta autorizzato a cambiare affiliato non potrà portare punteggio per le classifiche nazionali, per la stagione agonistica di riferimento, né alla società di provenienza, né alla nuova società per cui è tesserato
- 3) il soggetto affiliato che non intende rinnovare il tesseramento all'atleta, deve darne contestuale comunicazione alla Segreteria federale ed all'atleta, a mezzo raccomandata a.r., spedita entro il 31 ottobre
- d) **il tesseramento degli atleti stranieri avverrà nel rispetto della vigente legislazione in materia e delle direttive emanate al riguardo dal CONI**

2. Inoltre su delibera del Consiglio Federale , in caso di cambio di residenza dell'atleta potranno essere concessi passaggi di società al di fuori della provincia per :

- a) **motivi di studio;**
- b) **motivi di lavoro;**
- c) **trasferimento della residenza;**

- 4) ~~per altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'atleta che ne impediscono la permanenza nella società di appartenenza~~

Le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione (certificazioni, relazioni, ecc.) da far pervenire alla F.I.C. per il tramite del Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza previa indagine conoscitiva presso i soggetti affiliati interessati.

da far pervenire alla F.I.C. per il tramite del Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza previa indagine conoscitiva presso i soggetti affiliati interessati.

- a) l'atleta neo arruolato verrà temporaneamente tesserato dal Gruppo Sportivo dell'Ente militare cui è assegnato. Congedato dal servizio militare, rientra automaticamente nella Società cui apparteneva al momento del suo arruolamento

...omissis...

4. Il passaggio di un tesserato-atleta da un soggetto ad un altro, deve sempre essere approvato dal Consiglio Federale.

Art.14 – Diritti degli affiliati

...omissis...

la società militare o paramilitare si sia verificato a stagione sportiva già iniziata e l'atleta abbia già gareggiato per la società civile di provenienza. Questa ripartizione del punteggio è limitata al solo anno in cui è avvenuto il trasferimento.

Nell'ipotesi in cui detto trasferimento sia avvenuto prima o all'inizio del nuovo anno sportivo, il punteggio verrà attribuito interamente alla società militare o paramilitare.

...omissis...

Art.16 –Indizione – Ordine del Giorno

...omissis...

2. La convocazione sarà inviata almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria a mezzo raccomandata semplice, ai Presidenti dei soggetti affiliati ed ai Delegati Atleti e Tecnici Sportivi.

...omissis...

Art.20 – Ufficio di Presidenza

...omissis...

5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente avente il compito di sostituirlo in caso di assenza, e da un Segretario.

3 . L'atleta che decide di andare volontario in uno degli Enti Militari dello Stato,che abbiano il Gruppo Sportivo affiliato alla FIC, verrà tesserato per il nuovo sodalizio dal momento dell'assunzione. Al momento del congedo ,rientrerà automaticamente in forza all'Affiliato per cui era tesserato al momento del suo arruolamento.

4. Il passaggio di un tesserato-atleta da un soggetto ad un altro, deve sempre essere approvato dal Consiglio Federale.

Art.14 – Diritti degli affiliati

verificato a stagione **agonistica** già

Questa ripartizione del punteggio è limitata ~~al solo anno~~ **alla sola stagione agonistica** in cui è avvenuto il trasferimento.

Nell'ipotesi in cui detto trasferimento sia avvenuto ~~prima o~~ all'inizio del ~~nuovo anno sportivo~~ **della nuova stagione agonistica** , il punteggio verrà attribuito interamente alla società militare o paramilitare.

Art.16 –Indizione – Ordine del Giorno

2. La convocazione sarà inviata almeno 40— giorni prima dello svolgimento dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria a mezzo raccomandata semplice, ai Presidenti dei soggetti affiliati ed ai Delegati Atleti e Tecnici Sportivi **agli indirizzi da questi dichiarati al momento dell'affiliazione e/o del tesseramento o successivamente comunicati con raccomandata a.r..**

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente avente il compito di sostituirlo in caso di assenza, e da un Segretario, **che ai sensi dell'art.56 dello Statuto, è il Segretario Generale**

...omissis...

Art.43 – Incompatibilità

...omissis...

4. Nel caso in cui un tesserato venga eletto Consigliere Federale, eserciterà l'opzione con presa d'atto nella prima riunione di insediamento del Consiglio Federale.

Art.44 – Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti per la presentazione della candidature alle cariche centrali, dopo che la Commissione per la Verifica dei Poteri ha accertato la regolarità delle candidature, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche entro 5 giorni le predette liste con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
3. Uguali procedure devono essere seguite dai Comitati/Delegazioni Regionali in occasione di elezioni a cariche periferiche. Nelle regioni si dovranno nominare delle Commissioni di Verifica dei Poteri per poter accertare la regolarità delle candidature.

...omissis...

Art.47 - Rappresentative nazionali

1. Al Consiglio Federale è attribuita la competenza per la

6. Nel caso di impossibilità del Segretario Generale, il Segretario viene eletto dall'Assemblea.

~~Nel caso in cui un tesserato venga eletto Consigliere Federale, eserciterà l'opzione con presa d'atto nella prima riunione di insediamento del Consiglio Federale.~~

3. **Avverso alla validità delle candidature è ammesso ricorso e valgono le disposizioni previste al 4° comma dell'art. 45 dello Statuto federale**
4. Uguali procedure devono essere seguite dai Comitati/Delegazioni Regionali in occasione di elezioni a cariche periferiche. Nelle regioni si dovranno nominare delle Commissioni di Verifica dei Poteri per poter accertare la regolarità delle candidature.

~~**Art.47 - Rappresentative nazionali**~~ **Attività promo pubblicitarie Nazionali ed Internazionali .**

regolamentazione dell'attività delle rappresentative nazionali e della loro immagine, quale immagine dello sport del canottaggio, i cui diritti di utilizzazione spettano in via esclusiva alla Federazione.

...omissis...

Art.48 - Rappresentative societarie e tesserati

...omissis...

2. Le iniziative promo-pubblicitarie dovranno, naturalmente, essere coerenti con la qualifica di dilettantismo e la natura di sport ecologico del canottaggio e rispettare, quindi, le disposizioni F.I.C. in materia.

...omissis...

1. Al Consiglio Federale è attribuita la competenza per la regolamentazione dell'attività delle rappresentative nazionali e della loro immagine, quale immagine dello sport del canottaggio, i cui diritti di utilizzazione spettano in via esclusiva alla Federazione **sulla base delle norme stabilite dal CIO, dal CONI e dalla FISA per le gare internazionali.**

Art.48 - Rappresentative societarie e tesserati

2. Le iniziative promo-pubblicitarie dovranno, naturalmente, essere coerenti con la qualifica di dilettantismo e la natura di sport ecologico del canottaggio e rispettare, quindi, le disposizioni che la F.I.C. **stabilisce** in materia.